DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2014

concernente la concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

[notificata con il numero C(2014) 1194]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2014/112/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [1], in particolare l'allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Se il quantitativo di effluente per ettaro che uno Stato membro intende applicare ogni anno non corrisponde a quelli indicati nell'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e alla lettera a) del medesimo comma della direttiva 91/676/CEE, detto quantitativo deve essere stabilito in maniera tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della medesima direttiva e deve essere giustificato in base a criteri oggettivi quali stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

(2) Il 22 ottobre 2007, la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE [2] relativa alla concessione di una deroga richiesta dall'Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, che consente l'applicazione di effluente di allevamento fino ad un limite di 250 kg di azoto per ettaro all'anno, a determinate condizioni, nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti *European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2006 (Statutory Instrument No 378 of 2006)*, con scadenza il 17 luglio 2010.

(3) Il 24 febbraio 2011, la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE [3], che modifica la decisione 2007/697/CE e proroga la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti *European Communities (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2010 (Statutory Instrument No 610 of 2010)*.

(4) La deroga concessa con la decisione 2007/697/CE, modificata dalla decisione 2011/127/UE, ha interessato 5 093 aziende nel 2012, corrispondenti a circa il 3,34 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, l'11,44 % del totale delle unità di bestiame e il 5,19 % della superficie agricola totale netta.

(5) Il 4 ottobre 2013 l'Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell'allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

(6) Conformemente al disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, l'Irlanda applica un programma d'azione a tutto il territorio nazionale.

(7) Dalla relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, basata sulle relazioni degli Stati membri per il periodo 2008-2011 emerge che in Irlanda, relativamente alle acque sotterranee, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l'87 % delle stazioni di monitoraggio presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l. Per le acque superficiali, tutte le stazioni di monitoraggio presentano una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e oltre il 99 % di tali stazioni presenta una concentrazione media di nitrati inferiore a 25 mg/l.

[1] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
[2] GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27.
[3] GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19.

(8) Il numero dei capi di bestiame e l'uso di fertilizzanti chimici sono diminuiti negli ultimi anni. Il numero di bovini, suini e ovini è diminuito rispettivamente del 4 %, dell'11 % e del 22 % tra il periodo 2004-2007 e il periodo 2008-2011. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2008-2011 è stato di 105 kg/ha, con un calo dell'8 % rispetto al 2004-2007. Il carico medio di fosforo nel periodo 2008-2011 è stato di 15 kg/ha, con un calo del 6 % rispetto al periodo 2004-2007. L'uso medio di fertilizzanti chimici azotati è diminuito del 6 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007. L'impiego medio di fertilizzanti chimici fosfatici è diminuito del 31 % nel periodo 2008-2011 rispetto al periodo 2004-2007.

(9) In Irlanda, il 93 % delle superfici agricole è prativo. Complessivamente, nelle aziende agricole a superficie prativa, il 47 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità relativamente bassa di capi e una bassa immissione di fertilizzanti; il 32 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 5,2 % è sfruttato in modo intensivo. Il 7 % della superficie è impiegato per attività agricole seminative. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 81 kg/ha di azoto e a 7 kg/ha di fosforo.

(10) Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell'arco dell'anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all'anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all'anno nella parte nord-orientale.

(11) La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta dell'Irlanda e aver considerato il programma di azione irlandese, alla luce dell'esperienza fornita dalla deroga di cui alla decisione 2007/697/CE modificata dalla decisione 2011/127/UE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall'Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all'anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se saranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.

(12) Dalle informazioni supplementari trasmesse dall'Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l'80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali un forte grado di precipitazioni nette, la presenza di lunghe stagioni vegetative e l'elevata produttività delle superfici prative ad alto assorbimento di azoto.

(13) La decisione 2007/697/CE, modificata dalla decisione 2011/127/UE rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2013. Al fine di garantire che gli agricoltori interessati possano continuare ad avvalersi della deroga, è opportuno adottare la presente decisione.

(14) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell'articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga richiesta dall'Irlanda, con lettera del 4 ottobre 2013, finalizzata a consentire l'applicazione di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto dall'allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) «azienda agricola a superficie prativa»: un'azienda in cui l'80 % o più della superficie agricola disponibile per l'applicazione di effluente è costituita da prato;

b) «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

c) «superficie prativa»: una superficie a coltura prativa permanente o temporanea (intendendosi in quest'ultimo caso i prati avvicendati mantenuti per un periodo inferiore a quattro anni).

d) «parcella»: un singolo terreno o un insieme di terreni omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione.

Articolo 3

Campo di applicazione

La presente decisione si applica su base individuale alle aziende agricole a superficie prativa alle condizioni stabilite dagli articoli 4, 5 e 6.

Articolo 4

Domanda annuale e impegno

1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga di cui alla presente decisione presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.

2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite dagli articoli 5 e 6.

Articolo 5

Applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

1. Il quantitativo di effluente prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, compreso quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro l'anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 7.

2. L'apporto complessivo di azoto non supera il fabbisogno prevedibile di nutrienti della coltura considerata, tiene conto dell'azoto rilasciato dal suolo e non supera il livello massimo di fertilizzazione applicabile all'azienda, stabilito nel programma d'azione per i nitrati. L'applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

3. Ogni azienda agricola redige un piano di fertilizzazione, specificando la rotazione delle colture sulla superficie agricola nonché le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l'azienda entro il 1º marzo. Il piano di fertilizzazione include almeno i dati seguenti:

a) il piano di rotazione delle colture, che deve specificare la superficie delle parcelle adibita alla praticoltura e delle parcelle coltivate con altre colture, nonché una mappa schematica dell'ubicazione delle singole parcelle;

b) il numero dei capi di bestiame e la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio, compreso il volume disponibile per lo stoccaggio degli effluenti;

c) il calcolo dell'azoto e del fosforo da effluente prodotti nell'azienda;

d) la quantità, il tipo e le caratteristiche dell'effluente consegnato a terzi o ricevuto da terzi;

e) il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture per parcella individuale;

f) i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell'azoto e del fosforo;

g) la natura del fertilizzante da utilizzare;

h) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da effluente su ciascuna parcella;

i) il calcolo dell'applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo su ciascuna parcella.

Il piano di fertilizzazione è aggiornato entro sette giorni dall'introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire la corrispondenza tra il piano e le pratiche agricole effettivamente adottate.

4. Ogni agricoltore tiene un registro delle applicazioni di fertilizzanti, in cui vengono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque sporche.

Tale registro è presentato alle autorità competenti ogni anno civile.

5. Per ogni azienda a superficie prativa che beneficia di una deroga l'agricoltore accetta che la domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 1, il piano di fertilizzazione ed il registro delle applicazioni di fertilizzanti possano essere oggetto di controlli.

6. Ogni agricoltore che beneficia di una deroga effettua analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo al fine di garantire una fertilizzazione accurata.

Per ogni area dell'azienda omogenea sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture, occorre effettuare analisi e campionamenti almeno una volta ogni quattro anni.

È necessario eseguire almeno un'analisi ogni cinque ettari di terreno agricolo.

L'azienda beneficiaria di una deroga mette a disposizione i risultati dell'analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo.

7. È vietato applicare effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

Articolo 6

Gestione dei terreni

1. Una quota pari ad almeno l'80 % della superficie aziendale cui è applicabile l'effluente è adibita alla praticoltura.

2. Gli agricoltori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le disposizioni che seguono:

a) i prati temporanei sono arati in primavera;

b) indifferentemente dal tipo di suolo, l'aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto;

c) ai fini della rotazione delle colture non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissano l'azoto atmosferico.

3. La lettera c) del secondo paragrafo non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose intercalate da aree erbose.

Articolo 7

Monitoraggio

1. Le autorità competenti garantiscono che le mappe che indicano per ciascuna contea le percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto della deroga individuale, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, siano stilate e aggiornate ogni anno.

2. Il monitoraggio è effettuato sul suolo, nonché sulle acque superficiali e sotterranee, al fine di fornire dati sulle concentrazioni di azoto e fosforo nelle acque contenute nel suolo, sull'azoto minerale nel profilo del suolo e sulle concentrazioni di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali, sia in regime di deroga sia in regime normale. Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell'ambito del controllo dei bacini di drenaggio agricoli. I siti monitorati sono rappresentativi dei principali tipi di suoli, dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione e delle colture.

3. Il monitoraggio delle acque è intensificato nei distretti agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

4. Nelle aziende che beneficiano di una deroga individuale si effettuano indagini sull'uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole. Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, e dal monitoraggio di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l'entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole che beneficiano di una deroga.

Articolo 8

Controlli

1. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 non sono rispettate, il richiedente ne è informato. In tale caso, la domanda si considera respinta.

2. È predisposto un programma di ispezioni in loco basato sull'analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull'esito dei controlli casuali previsti dalla normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Le ispezioni in loco intese ad accertare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 5 e 6 della presente decisione interessano almeno il 5 % delle aziende agricole cui è stata accordata una deroga individuale. Qualora la verifica evidenzi un mancato rispetto, il richiedente ne è informato. Tali informazioni sono tenute in considerazione nel decidere in merito alla domanda di deroga per l'anno successivo.

3. Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto di una deroga concessa a norma della presente decisione.

Articolo 9

Relazioni

Ogni anno, entro giugno, le autorità competenti presentano una relazione contenente le informazioni seguenti:

a) le mappe con l'indicazione delle percentuali di aziende agricole, di bestiame e di superficie agricola oggetto di una deroga individuale per ciascuna contea, nonché le mappe sull'utilizzo locale del terreno, di cui all'articolo 7, paragrafo 1;

b) i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati, comprese le informazioni relative all'evoluzione della qualità delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l'impatto della deroga sulla qualità delle acque, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2;

c) i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell'azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

d) sintesi e valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato dell'acqua di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

e) i risultati delle indagini sull'utilizzo locale del terreno, la rotazione delle colture e le pratiche agricole di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

f) i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all'entità delle perdite di nitrati e fosforo dalle aziende che beneficiano di una deroga individuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4;

g) una valutazione dell'attuazione del regime di deroga, sulla base di controlli presso l'azienda agricola e di informazioni sulle aziende agricole non conformi, nonché dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2.

h) un'analisi comparativa dei controlli delle aziende agricole beneficiarie di una deroga e delle aziende agricole non beneficiarie di una deroga in Irlanda. Le informazioni comprendono dati sulle ispezioni annuali, i controlli amministrativi, le ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità e le statistiche sulle infrazioni.

Articolo 10

Applicazione

La presente decisione si applica nel contesto del programma d'azione irlandese attuato secondo le modalità fissate dai regolamenti *European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2014 (Statutory Instrument No 31 of 2014).*

La presente decisione scade il 31 dicembre 2017.

Articolo 11

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2014

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione